



# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

## DI PALERMO

### Il Presidente

Visto il proprio provvedimento 24/5/2017 con il quale è stata pubblicata la vacanza di n. 7 posti per tirocini formativi a sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9/8/2013 n. 98, al fine della relativa copertura, con termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al 15/6/17;

Premesso che sono state presentate n. 03 domande di accesso allo stage dai seguenti dottori:

Ritenuto che dall'esame delle domande la graduatoria secondo i parametri indicati dal citato art. 73 va formata come segue:

Nominativo	Media	Voto laurea
Cacioppo Alessandra	28,50''	110 e lode
Trapani Alessia	27,86''''	110 e lode
Citriglia Alessia Rita	26,08''	110 e lode

**N.B.** L'apostrofo aggiunto al voto della media indica il numero di lodi conseguite.

P.Q.M.

Ammette, i predetti aspiranti allo stage di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, assegnandoli rispettivamente ai Magistrati di sorveglianza di questo Ufficio: dott.ssa Raimonda Tomasino, dott.ssa Maria Agnello e dott. Pietro Cavarretta, i quali, agli effetti di quanto disposto dall'art. 73 citato, assumeranno la qualità di magistrati formatori.

Dispone che gli ammessi allo stage di formazione teorico-pratico:

1. Svolgeranno le attività di formazione sotto la guida del controllo del magistrato formatore nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con

obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

2. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
3. Non potranno esercitare attività professionali innanzi l'ufficio dove si svolge lo stage, nè potranno rappresentare o difendere anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa le parti dei procedimenti che si sono svolti dinnanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia all'art. 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Palermo, .....21.06.2017.....

Il Presidente

